Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 dicembre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 434.

Adeguamento di taluni premi, compensi, indennità spettanti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e di tasse di ammissione e di frequenza a corsi ed istituti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visti il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 ed il regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;

Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiate, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie speciali, ai maestri che reggono classi con orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali;

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 557, con il quale si è provveduto all'aggiornamento dei premi, compensi e indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni di attività post-scolastiche, complementari ed integrative dell'azione educativa della scuola elementare;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'indennità annua dovuta agli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni che comprendono almeno un Comune avente più di 100.000 abitanti, in conformità a quanto è disposto dall'art. 12 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è elevata a L. 6000, e quella dovuta agli ispettori scolastici messi a disposizione dei Provveditori agli studi ai sensi dell'art. 15 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è elevata a L. 5000.

Art. 2.

Il compenso ai maestri elementari incaricati di prestare servizio, senza essere dispensati dall'insegnamento, presso gli uffici degli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni, a norma dell'art. 11 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è elevato a L. 800 mensili.

Il medesimo compenso è corrisposto ai maestri che, con l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, e senza essere dispensati dall'insegnamento, prestano servizio presso gli uffici dei direttori didattici preposti alle direzioni di circoli con più di 50 classi.

Art. 3.

La retta mensile stabilita dall'art. 130 del regolamento generale sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che i bambini di famiglie abbienti frequentanti le classi del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali (già di metodo) sono tenuti a pagare, è elevata a L. 300.

Art. 4.

Le tasse scolastiche relative alle scuole magistrali per la preparazione delle insegnanti del grado preparatorio, di cui all'allegato *D* del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono modificate come appresso:

Immatricolazione	L.	200
Frequenza per ciascun anno di corso	»	400
Esame di promozione	»	200
Esame di abilitazione	»	500
Diploma.	»	200

Art. 5.

La retribuzione annua agli insegnanti incaricati della direzione delle scuole magistrali statali di cui all'allegato *A* del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, è ragguagliata ad un decimo dello stipendio iniziale di un preside di scuola media.

Art. 6.

L'ammontare delle tasse d'iscrizione e di frequenza dei corsi di cultura per maestri elementari, di cui all'art. 400 del regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, non può superare complessivamente le L. 500.

Art. 7.

La tassa di ammissione alle scuole di metodo per insegnanti dei sordomuti di cui all'art. 524 del regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è elevata a L. 200.

E' parimenti elevata a L. 200, la tassa del titolo speciale di abilitazione all'insegnamento dei ciechi di cui all'art. 471 del succitato regolamento generale sull'istruzione elementare.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1945, fatta eccezione per quanto riguarda le disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 7, la cui decorrenza è fissata dal 1° ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 435.

Ricostituzione dei comuni di San Nicola la Strada e di San Marcellino (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177;
Visto il regio decreto 18 febbraio 1929, n. 303;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di San Nicola la Strada, aggregato a quello di Caserta con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177, ed il comune di San Marcellino, aggregato con regio decreto 18 febbraio 1929, n. 303, in parte al comune di Trentola ed in parte a quello di Frignano, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di San Nicola la Strada e di San Marcellino ed i nuovi organici dei comuni di Caserta, Trentola e Frignano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Caserta, Trentola e Frignano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 436.

Stanziamento di cento milioni di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47, per il funzionamento dei patronati scolastici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione;
Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che approva il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire cento milioni per sopperire alle esigenze dei patronati scolastici per l'attività che essi svolgono nel campo dell'assistenza scolastica.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto all'assegnazione della predetta somma ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 437.

Ricostituzione dei comuni di Settimo Rottaro, di Brosso e di San Ponso (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 636;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 658;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 701;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Settimo Rottaro, aggregato a quello di Azeglio con regio decreto 28 marzo 1929, n. 636, il comune di Brosso, aggregato a quello di Vico Canavese con regio decreto 28 marzo 1929, n. 659 e il comune di San Ponso, aggregato a quello di Salassa con regio decreto 28 marzo 1929, n. 701, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti medesimi.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Settimo Rottaro, di Brosso e di San Ponso ed i nuovi organici dei comuni di Azeglio, di Vico Canavese e di Salassa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Azeglio, di Vico Canavese e di Salassa e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 438.
Ricostituzione del comune di Soldano (Impèria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 904;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Soldano, aggregato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 904, al comune di San Biagio della Cima, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Soldano e il nuovo organico del comune di San Biagio della Cima saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 15 aprile 1928, n. 904.

Al personale in servizio presso il comune di San Biagio della Cima che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 dicembre 1946, n. 439.
Disposizioni circa l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 17 giugno 1943, n. 641;
Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I notai già autorizzati ad esercitare temporaneamente in sedi del territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano, a norma degli articoli 1 del regio decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria, sono riammessi di diritto all'esercizio professionale nelle sedi anzidette.

Sono validi ad ogni effetto gli atti eventualmente ricevuti dagli stessi notai nelle sedi temporanee dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

I notai indicati nel precedente articolo, che entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto non avranno riassunto l'esercizio nelle sedi originarie, rimarranno in soprannumero nelle sedi ad essi temporaneamente assegnate fino a quando non conseguano un trasferimento definitivo. Entro i tre

mesi successivi al detto termine essi dovranno, occorrendo, integrare la cauzione secondo la misura stabilita per la sede temporanea.

Gli stessi notai, finchè rimangono in soprannumero, sono iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto in cui esercitano. Si applica nei loro confronti la disposizione dell'articolo 12, primo comma, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, numero 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, soltanto quando tra i concorrenti alle sedi medesime si trovino notai che siano stati traslocati in soprannumero al capoluogo del distretto giusta l'art. 10 della detta legge o notai che occupino posti soppressi a seguito di modificazione della tabella prevista dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 3.

I notai titolari di sedi comprese in territorio non ancora restituito all'amministrazione del Governo italiano, che per cause determinate dagli eventi bellici si trovino nella impossibilità di esercitare le funzioni nelle sedi stesse possono, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere assegnati in soprannumero ad altra sede del territorio nazionale, con gli effetti previsti dall'art. 2 del presente decreto.

Per assumere l'esercizio nella sede cui sono assegnati, i notai anzidetti dovranno osservare le disposizioni degli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 4.

I notai già esercenti nell'Africa italiana, assegnati temporaneamente al capoluogo di un distretto notarile, che non abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'art. 3 della legge 17 giugno 1943, n. 641, entro il termine ivi stabilito, continueranno ad esercitare in soprannumero nel capoluogo stesso secondo le disposizioni della legge anzidetta.

Sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai medesimi nella sede temporanea dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

I notai indicati nell'articolo precedente, che intendano ottenere l'assegnazione definitiva nel territorio nazionale, dovranno far pervenire apposita dichiarazione al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di due anni dalla entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione, dalla data in cui perviene al Ministero, produce gli effetti previsti nell'art. 3 della legge 17 giugno 1943, n. 641.

Art. 6.

Fino al termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i notai già esercenti nell'Africa italiana, rimpatriati dopo la cessazione dello stato di guerra, possono chiedere di essere temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 17 giugno 1943, n. 641, e dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 dicembre 1946, n. 440.

Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul conferimento dei posti notarili;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fermo il disposto degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di indire entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un concorso per titoli per 53 posti di notaio a favore soltanto dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del decreto anzidetto.

Ai posti da conferire mediante tale concorso potranno inoltre essere aggiunti quelli già accantonati a norma del citato art. 9 che rimarranno eventualmente disponibili dopo esaurito il concorso per titoli previsto nello stesso articolo.

Art. 2.

Per i concorsi che saranno indetti a favore dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione, a termini degli articoli 9 del decreto legislativo luogotenenziale

5 aprile 1946, n. 314 e 1 del presente decreto, il periodo di pratica notarile richiesto per l'ammissione è ridotto a sei mesi continui.

Art. 3.

Per il concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314.

Art. 4.

Nel primo concorso per esame per nomina a notaio che verrà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno riservati 150 posti a favore degli aspiranti compresi nelle seguenti categorie:

1) coloro che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

2) i mutilati, gli invalidi e i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Gullo — Bertone

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 84. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1946, n. 441.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per l'esecuzione dell'Accordo monetario in data 24 gennaio 1946 fra il Governo Italiano e il Governo Alleato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuto che con l'Accordo tra il Governo Italiano e i Governi Alleati definito con lettera diretta dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Capo della Commissione militare alleata in data 24 gennaio 1946, numero 44/02423/4, fu convenuto che a decorrere dal 1° febbraio 1946 la Banca d'Italia sarebbe stata riconosciuta l'autorità emittente della moneta di occupazione (am-lire) ai fini della unificazione di detta circolazione con quella della Banca stessa, sotto l'autorità del Governo Italiano, ed avrebbe altresì provveduto alle somministrazioni dei fondi, in lire italiane, ulteriormente necessari alle Forze armate alleate in Italia;

Considerata la necessità di definire i rapporti tra lo Stato e la Banca d'Italia derivanti dall'Accordo medesimo;

Ritenuta altresì la necessità di definire i rapporti nascenti dalle anticipazioni della Banca predetta allo Stato, nonchè dal servizio di tesoreria provinciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Al fine di dare piena esecuzione all'Accordo monetario intervenuto tra il Governo Italiano e il Governo Alleato per l'unificazione, sotto l'autorità del Governo Italiano, della circolazione della Banca d'Italia e della moneta di occupazione alleata (am-lire), il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca stessa, riconosciuta come l'autorità emittente di detta moneta di occupazione, una convenzione per regolare i rapporti nascenti dalla detta unificazione, e dalla somministrazione, da parte della Banca d'Italia, alle Forze armate alleate, di biglietti propri e di crediti in lire e ciò a far tempo dal 1° febbraio 1946.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a variare di anno in anno, a cominciare dal 1945, la misura del compenso da corrispondere alla Banca d'Italia per le anticipazioni temporanee e straordinarie nonchè la misura del rimborso alla Banca stessa delle spese per il servizio di tesoreria provinciale, contemplate nell'art. 4 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1937, tenendo conto di tutti i coefficienti del costo dei servizi, e a stipulare con l'Istituto le relative convenzioni.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà altresì, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Bertone

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 81. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 ottobre 1946, n. 442.

Aumento di posti di organico relativi al personale dei dirigenti tecnici di tabella B dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardan e la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda stessa;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Nella tabella *B* del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, la consistenza numerica dei dirigenti tecnici è modificata come appresso:

Dirigenti tecnici principali . . . . . n. 20
Dirigenti tecnici di trasmissione . . . » 16
Dirigenti tecnici di stazioni amplificatrici » 60

In conseguenza, il totale dei posti della suddetta tabella *B* è modificato in 965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 443.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Eugenio I Papa, in località Pavona del comune di Castelgandolfo (Roma).

N. 443. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'erigenda parrocchia di Sant'Eugenio I Papa, in località Pavona del comune di Castelgandolfo, viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno con sovrastante casa rurale stimato L. 202.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Vescovo suburbicario di Albano Laziale, in data 30 maggio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Eugenio I Papa, in località Pavona del comune di Castelgandolfo (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938 n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Collegio sindacale presso il Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova);

Decreta:

Il rag. Ovidio Pellizzari fu Massimiliano è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova), per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4313)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Castenedolo e di un recapito in Remedello (Brescia) della Banca San Paolo, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, numero 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca San Paolo, società per azioni con sede in Brescia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca San Paolo, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castenedolo ed un proprio recapito in Remedello (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4338)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della filiale di Vipiteno (Bolzano) della Deutsche Wochenschau G.b.m.h., con sede in Berlino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la filiale di Vipiteno (Bolzano) della Deutsche Wochenschau, con sede in Berlino, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La filiale di Vipiteno (Bolzano) della Deutsche Wochenschau G.b.m.h., con sede in Berlino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Nino Anesi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4311)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni in data 22 luglio e 15 ottobre 1946 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna);

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), giusta il testo composto di n. 75 articoli allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4314)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) — società cooperativa in nome collettivo — e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 10 agosto 1937, con il quale il notar Rodolfo Consales venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che il predetto notar Consales è deceduto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Ippolito Spagnuolo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4337)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del Governo Militare Alleato in data 7 dicembre 1943, con il quale il dott. Enea Fabrizi venne nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Calabria con sede in Cosenza;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Decreta:

I signori avv. Luigi De Matera e avv. Antonio Sensi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4316)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Trasformazione in sequestro del sindacato della S. A. « F.A.T.A. » - Fabbricazione Trafile e Attrezzi in Metalli Duri - con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. « F.A.T.A. » Fabbricazione Trafile ed Attrezzi in Metalli Duri, con sede in Torino, corso Raffaello n. 26;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il sindacato in sequestro allo scopo di accertare l'effettiva appartenenza del capitale sociale;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il citato regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 18 gennaio 1946, col quale la S. A. « F.A.T.A. » Fabbricazione Trafile e Attrezzi in Metalli Duri, con sede in Torino, è stata sottoposta a sindacato.

2. — La S. A. « F.A.T.A. » Fabbricazione Trafile e Attrezzi in Metalli Duri, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Fazio Egidio.

Il sequestratario è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il resente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4301)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1946.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società anonima cooperativa Consorzio esercenti macellari di Pistoia ad esercitare l'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 479, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1935, col quale la Società anonima cooperativa Consorzio esercenti macellari di Pistoia, con sede in Pistoia, fu autorizzata a proseguire l'esercizio dell'assicurazione del bestiame bovino da macello nell'ambito del comune di Pistoia;

Considerato che di fatto la predetta Società ha cessato da diversi anni ogni attività assicurativa;

Decreta:

E' revocato alla Società anonima cooperativa Consorzio esercenti macellari di Pistoia, con sede in Pistoia, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione del bestiame bovino da macello.

Roma, addì 9 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4265)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Scheggia-Pascelupo, della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Perugia, ente morale con sede in Perugia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Perugia, ente morale con sede in Perugia, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Scheggia-Pascelupo (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4363)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.
Nomina di un consigliere d'amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 31 dello statuto del Consorzio per le opere pubbliche, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1946;

Veduto il proprio decreto in data 28 aprile 1945, con il quale il comm. dott. Mario Romanelli veniva nominato consigliere d'amministrazione del suindicato Consorzio per il quadriennio 1945-1948;

Considerato che in seguito al decesso del predetto comm. Romanelli occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Vittorio Marini è nominato consigliere d'amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, in sostituzione del comm. dott. Mario Romanelli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4302)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Zenone, in località Zeno del comune di Arzignano (Vicenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre stesso anno, registro n. 4, foglio n. 364, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 30 ottobre 1942, con il quale fu eretta la parrocchia di San Zenone, in località San Zeno del comune di Arzignano (Vicenza);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza in data 30 novembre 1946, n. 12968, Div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 29 agosto 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza, in data 30 ottobre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Zenone, in località San Zeno del comune di Arzignano (Vicenza).

Il Prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4341)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Lodovico Re, in frazione Sabbioni del comune di Viadana (Mantova).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 41, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Cremona in data 31 maggio 1940, col quale fu eretta la parrocchia di San Lodovico Re, in frazione Sabbioni del comune di Viadana (Mantova);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Mantova in data 28 novembre 1946, n. 27039, Div. Culto;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 agosto 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cremona in data 31 maggio 1940, relativo all'erezione della parrocchia di San Lodovico Re, in frazione Sabbioni del comune di Viadana (Mantova).

Il Prefetto di Mantova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4343)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3702	18-10-1946	13407 Gab.	Bolzano	Covoli Giuseppe fu Antonio	8- 8-1891 - Roncegno	Kofler	Ciccolini Lina fu Giovanni, moglie; Maria, Luigia, Giovanna, Antonia e Silvano, figli
3703	15-10-1946	11183 Gab.	Id.	Cogoli Luigi di Giovanni	28- 2-1899 - Merano	Gögele	Gruber Rosa di Giovanni, moglie; Maria, Matilde, Luigia, Luigi, Bortolo ed Anna, figli
3704	11-10-1946	13761 Gab.	Id.	Casari Anna fu Luigi	31- 1-1914 - Laces	Pöhl	
3705	12-10-1946	14547 Gab.	Id.	Pancheri Pietro fu Antonio	29- 4-1873 - San Giacomo (Laives)	Pircher	
3706	Id.	7557 Gab.	Id.	Pini Maria nata Karnutsch fu Giovanni	10- 7-1881 - Lana	Forcher	
3707	Id.	10273 Gab.	Id.	Bertelli Riccardo fu Vigilio	16- 8-1897 - Lana	Haberle	Pircher Maria fu Luigi, moglie; Riccardo, Gualtiero, Marianna e Waltraud, figli
3708	Id.	13846 Gab.	Id.	Pifferi Stefania nata Zamboni fu Vincenzo (defunta)	18- 5-1886 - Laives	Fiffer	Maria, Stefania, Attilia e Giovanni, figli e Aldo Luigi, figlio di Giovanni
3709	10-10-1946	13913 Gab.	Id.	Frena Angela nata Ellecosta fu Pietro	5- 1-1888 - Marebbe	Frener	Stefano e Riccardo, figli
3710	15-10-1946	14588 Gab.	Id.	Peterlini Francesco fu Giovanni	24-10-1899 - Caldaro	Peterlin	Pattis Maria fu Giovanni, moglie
3711	18-10-1946	10949 Gab.	Id.	Chini Pietro fu Giorgio	9-10-1885 - Vandoies	Kiener	Steinmann Maria fu Giovanni, moglie; Antonio, Barbara, Pietro, Giorgio ed Emma, figli
3712	Id.	13850 Gab.	Id.	Stagni Maria fu Giacomo (defunta)	10- 4-1889 - Selva dei Molini	Plaickner	Severino, figlio
3713	7-10-1946	14307 Gab.	Id.	Bianchi Giovanni fu Giovanni	23- 7-1900 - Predazzo	Plank	
3714	Id.	14313 Gab.	Id.	Gumari Giovanni fu Giuseppe	22- 4-1892 - Nova Levante	Gummerer	Kafmann Giuseppina fu Luigi, moglie.
3715	Id.	14316 Gab.	Id.	Morandelli Flora di Roberto	2- 5-1905 - Caldaro	Morandell	Riccardo, figlio
3716	Id.	13595 Gab.	Id.	Granruaz Pietro fu Giovanni (defunto)	17- 9-1899 - Bressanone	Grossrubatscher	Runggaldier Agnese di Cristiano, moglie; Gertrude, figlia
3717	Id.	13469 Gab.	Id.	Dalla Corte Paolo di Giuseppe (defunto)	6- 2-1900 - Caldaro	Hernnhofer	Nicolussi Maria fu Luigi, moglie; Marta, Elisabetta, Carlo, Giuseppe e Maria, figli
3718	Id.	14317 Gab.	Id.	Spore Carlo fu Giuseppe	29- 1-1903 - Appiano	Sparer	Folie Caterina fu Paolo, moglie; Federico, Erna, Ildegarda e Giovanni, figli
3719	Id.	14308 Gab.	Id.	Bertagnoli Luigi di Giovanni	19- 6-1884 - Varna	Pichler	
3720	5-10-1946	14299 Gab.	Id.	Abrami Giuseppe di Angelo	17- 2-1906 - Cavareno	Abram	Flazotta Anna di Giuseppe, moglie; Lidia, Erica e Rita, figlie
3721	Id.	13383 Gab.	Id.	Betulla Maria di Luigi	8- 2-1912 - Naturno	Pircher	Rosa, figlia
3722	8-10-1946	13845 Gab.	Id.	Grilli Emilia fu Giovanni	22- 2-1902 - Tarvisio	Grilz	Ehrentraud, figlia
3723	7-10-1946	14391 Gab.	Id.	Collini Carlo fu Giacomo	2-10-1873 - Valdagno	Pichler	
3724	Id.	14395 Gab.	Id.	Palma Luigi fu Antonio	21- 6-1888 - Appiano	Palmann	

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 10 novembre 1946, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione, dal comune di Ferrandina, il terreno sito nel Comune stesso, di mq. 500 circa, ubicato in via Calata San Domenico, del valore di circa L. 25.000, su cui è stata costruita la Casa della Madre e del Bambino.

(4271)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guiglia (Modena), di un mutuo di L. 1.270.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946

(4223)

Autorizzazione al comune di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barano d'Ischia (Napoli), di un mutuo di L. 700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4224)

Autorizzazione al comune di Capri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capri (Napoli), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4225)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cercola (Napoli), di un mutuo di L. 680.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4226)

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bisacquino (Palermo), di un mutuo di L. 700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946,

(4227)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caltavuturo (Palermo), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4228)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cinisi (Palermo), di un mutuo di L. 770.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4229)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marineo (Palermo), di un mutuo di L. 610.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4230)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Petralia Sottana (Palermo), di un mutuo di L. 1.180.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4231)

Autorizzazione al comune di Gabicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Gabicce (Pesaro Urbino), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4232)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Caltanissetta è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4629 del 29 novembre 1946; importo del mutuo: L. 23.000.000.

(4324)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brescia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 31 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte della Amministrazione provinciale di Brescia, di un mutuo di L. 8.852.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4325)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Lendinara (Rovigo)

Con decreto Ministeriale 12 dicembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Lendinara (Rovigo), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 dicembre 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4323)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Cooperativa anonima edilizia « C.A.S.E. » di Napoli

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, l'avv. Ugo Rodinò viene nominato liquidatore della Cooperativa anonima edilizia « C.A.S.E. » di Napoli, con effetto dal 28 giugno 1944, in sostituzione dell'avv. Carlo Minozzi, dimissionario.

(4350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 984292, prima serie di L. 1400 (millequattrocento) rilasciata il 24 marzo 1937 dall'esattoria di Castello di Cisterna per il versamento in un'unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Romano Nicola fu Giuseppe secondo l'art. 154 del ruolo terreni del comune di Castello di Cisterna (Napoli) con delega a Rega Agostino fu Aniello, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2446) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 140332, serie 3ª, di L. 300 (trecento), rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Orzinuovi per il versamento delle prime tre rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta da Borio Enrico e Carlo fu Carlo, secondo l'art. 53 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al solo Borio Enrico fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2447) *Il direttore generale*: CONTI

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 5596 e 5599 serie 9ª di L. 400 (quattrocento) ciascuna, rilasciata la prima in data 29 febbraio 1940, la seconda il 29 aprile 1940 dalla Esattoria comunale di Castiglione delle Stiviere per il versamento della 1ª e della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuto dalla ditta Cavalieri Giulio e Giovanni fu Geremia, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Cavalieri Giovanni fu Geremia per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria di Mantova, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2448) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze esattoriali: serie 1ª, n. 10821, di L. 135; serie 3ª, n. 437908, di L. 133; serie 4ª, n. 287154, di L. 133, rilasciate dall'Esattoria comunale di Tortona, rispettivamente in data 10 marzo, 14 maggio e 28 giugno 1937, per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovute dalla ditta Re Esterina fu Ermenegildo ved. Dova, secondo l'art. 605 del ruolo fabbricati del detto Comune con delega alla Cassa di risparmio di Tortona per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Alessandria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2449) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1: serie 8ª, n. 581615, del 1° aprile 1940, di L. 35; serie 8ª, n. 581943, del 10 maggio 1940, L. 33, serie 6ª, n. 463157, del 5 luglio 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 529858, del 23 agosto 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 665061, del 2 dicembre 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 946834, del 7 gennaio 1941, di L. 33, rilasciate dall'Esattoria comunale di Siracusa per pagamento dalla 1ª rata alla 6ª della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta per l'art. 15 ruolo fabbricati di detto Comune dalla ditta Cannamela Nicolò, Paolo, Salvatore, Lucia, Giuseppa, Angela e Domenica fu Sebastiano, con delega a Cannamela Paolo fu Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2450) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	853353 solo per l'usufrutto	Cuturello Clotilde di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Mauri Virginia fu Pasquale, moglie di Cuturello Antonio	66,50
Rendita 5 %	47275	Gavazzi Rodolfo di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Desio (Milano)	95 —
Id.	18708	Medi Rina fu Ernesto, moglie di Lapponi Guido fu Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	2.500 —
Prest. Red. 3,50 %	21866	Petitti Elena fu Luigi, moglie di Minervini Carlo fu Ernesto, dom. in Napoli, vincolata	42 —
Id.	39427	Come sopra	38,50
Id.	268210	Come sopra	409,50
Id.	352265	Come sopra	21 —
Rendita 5 %	90723	Vasquez Concetta di Vincenzo, dom. a Catania, vincolata	3.380 —
Prest. Red. 3,50 %	85007 (per la proprietà e per l'usufrutto)	Binda Pietro, detto anche Carlino, di Flaminio, dom. a Milano, con usufrutto a Binda Flaminia	175 —
Cons. 3,50 % (1906)	799371	Bongiovanni Costanza Adele di Luigi, nubile, dom. a Castiglione Pinella (Cuneo)	1.473,50
Prest. Red. 3,50 %	149634 solo per la proprietà	Biscaldi Angelo fu Francesco, dom. a Robbio Lomellina (Pavia), con usufrutto a favore di Gallina Adalgisa fu Pompeo, ved. Biscaldi	—
Prest. Red. 5 %	74019	Fondazione Città di Cremona del 65° Reggimento fanteria	15 —
Prest. Red. 3,50 %	146815	Come sopra	231 —
Id.	376906	Come sopra	3,50
Id.	376907	Come sopra	3,50
Id.	376908	Come sopra	3,50
Id.	348727	Come sopra	3,50
Id.	301497	Come sopra	3,50
Id.	258881	Come sopra	3,50
Id.	366168	Galloni Enrichetta fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Nari Isolina di Luigi, dom. a Massa	103,50
Id.	310102	Ruffo Eva di Pietro, moglie di Andreozzi Luigi, dom. ad Aversa (Napoli), vincolato	1.183 —
Cons. 3,50 % (1906)	687909	Calcagni Erminia di Emilio, moglie di Moroni Augusto, dom. a Genova, vincolata	350 —
Id.	832749	Vigo Clemente - Mario - Emilio di Lorenzo Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	266 —
Prest. Red. 3,50 %	146524	Furino Maria fu Vincenzo, legalmente separata dal marito Magaletti Marino, dom. a Roma	1.627,50
Id.	472025	Gallo Marianna fu Agostino, moglie di Accardo Filippo, dom. a Calatafimi (Trapani), vincolato	598,50
Rendita 5 %	9262	De Benedetti Silvia fu Gabbriele, moglie di Bemporad Enrico Antonio fu Roberto, dom. a Firenze, vincolato	1.150 —
Id.	9263	Come sopra	3.455 —
Id.	162054	Chinappi Maria Angelina di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Gaeta (Latina)	15 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE del a rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	162055	Chinappi Maria Angelina di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Gaeta (Latina)	15 —
Id.	202760	Come sopra	25 —
Id.	202761	Come sopra	25 —
Id.	205323	Di Silvio Teresa fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Passaro Concetta ved. Di Silvio, dom. à Napoli	95 —
Prest. Red. 3,50 %	30892	Silvi Evaristo di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cori (Roma)	119 —
Id.	182547	Pimpinella Luigi fu Leone, dom. in Minturno (Latina)	350 —
Id.	182548	Come sopra	350 —
Id.	182549	Come sopra	350 —
Id.	182550	Come sopra	350 —
Id	182551	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	735407	Ciuffi Michele fu Filippo, dom. a Minturno (Caserta)	42 —
Id.	735633	Come sopra	49 —
Id.	735640	Come sopra	45,50
Id	764573	Come sopra	154 —
Id	119442	Trotta Giovanni fu Tobia, minore sotto la patria potestà della madre Pennacchio Elisabetta, dom. a Napoli	371 —
Id	29563	Come sopra	126 —
Id	340994 (solo per la proprietà)	Gotusso Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Scaffino Maria fu Francesco, ved. Gotusso Luigi, dom. a Portofino (Genova), con usufrutto a favore di detta madre	227,50
Id	526737	Bugatto Ernesto fu Stefano, dom. in Serravalle Scrivia (Alessandria)	350 —
Id	595787	Come sopra	402,50
Id	633532	Come sopra	350 —
Prest. Red 3,50 %	181849	Bugatto Ernesto fu Stefano, minore, sotto la tutela di Ferrari Pietro fu Giovanni Battista, dom. a Torino	353,50
Id.	352670	Bugatto Ernesto fu Stefano, dom. a Torino	350 —
Id.	367210	Calabi Pia fu Scipione, moglie di Avigdor Federico fu Tranquillo, dom. a Verona, vincolato	665 —
Id.	257074	Come sopra, con domicilio a Torino	1.295 —
Rendita 5 %	180060	Come sopra	2.480 —
Prest. Red. 3,50 %	402986	Artana Enzo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Piccone Lena fu Vincenzo, ved. Artana Carlo, dom. a Tortona (Alessandria)	1.400 —
Id.	505376	De Raymondi Argentina fu Vittorio, moglie di Barbaroux Giacomo, dom. a Torino, vincolata	2.922,50
Prest. Red. 5 %	6647	Corvino Rosaria fu Gaetano, moglie di Mazzucchi Antonio di Giovanni, dom. a Fondi (Latina), vincolato	2.810 —
Cons. 3,50 % (1906)	612514 (solo per l'usufrutto)	Chighizola Clara, Francesco, Teresa Giovanni-Battista fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre De Gregori Adalgisa fu G. Battista ved. di Chighizola Cesare, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a detta madre	84 —
Prest. Red. 3,50 %	496155	Di Blasi Giuseppe fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre De Francesco Lucrezia di Letterio, ved. Di Blasi	59,50
Rendita 5 %	30162	Società di Mutuo Soccorso fra gli impiegati secondari della Università ed altri Istituti governativi di istruzione superiore di Torino	300 —
Id.	93091	Come sopra	250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2425) Roma, addì 10 agosto 1946 *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.